



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

MASSIMO PACE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
17	01/10/2025	216	02	03

Oggetto:

Approvazione degli Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente della discarica dismessa sita in località Iodice nel Comune di San Leucio del Sannio (BN) – codice PRB 2060C004 ai sensi dell’art. 242 del D. lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 88 del 14 aprile 2006 – Serie Generale – è stato pubblicato il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 recante “Norme in materia Ambientale”;
- b. Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n° 4, pubblicato sul S.O. del 29/01/2008 ha apportato ulteriori disposizioni correttive e integrative al D.lgs. n° 152/06;
- c. il D.lgs. n° 152/06 detta le "Norme in Materia Ambientale" e nella Parte IV — Titolo V, art. 242 e segg. definisce le norme in materia di bonifica dei siti contaminati;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 253 del 26/04/2007 sono state affidate ai Settori Provinciali Ecologia, Tutela Ambiente e Protezione Civile, oggi UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti, le attività istruttorie connesse alle norme in materia di bonifica dei siti contaminati, da svolgere con le modalità descritte nel medesimo D.D.;
- e. la UOD 50.17.06 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, designata Amministrazione Procedente per attività istruttorie in materia di bonifica dei siti contaminati nel territorio della provincia omonima, a seguito della modifica organizzativa operata con l'approvazione della Legge Regionale 15 maggio 2024, n. 6 recante "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale", ha cambiato denominazione in U.O.S. 216.02.03 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento – Caserta;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE

- a. Con nota prot. n° 598348 del 12/12/2023, questa UOD trasmetteva il D.D. n° 116 del 11/12/2023 avente a oggetto: “approvazione dell’Analisi di Rischio Sito-Specifico della ex discarica di località Iodice nel Comune di San Leucio del Sannio (BN);
- b. Con prot. n° 358541 del 17/07/2025 Questa UOD acquisiva il doc. n° 4988 del 16/07/2025, trasmesso dal Comune di San Leucio del Sannio, avente a oggetto: “Trasmissione documentazione relativa alla indizione della conferenza dei servizi per l'approvazione del PFTE inerente, D.G.R. n. 618 del 14/11/2024 PR Campania FESR 2021-27 Azione 27.2 - Programmazione interventi di indagini preliminari integrative, caratterizzazione, analisi di rischio e bonifica/MISP di ex discariche comunali e siti pubblici censiti nel Piano Regionale di Bonifica. - Intervento di "Bonifica/Messa in sicurezza permanente" - Discarica comunale "LOC. Iodice" nel Comune di San Leucio del Sannio - codice PRB "2060C004" — CUP J62B23004190002 Codice SURF OP 26897 24032BP000000009 Codice SURF”;
- c. Con nota prot. n° 382590 del 31/07/2025 questo Ufficio indiceva e convocava la Conferenza dei Servizi per il giorno 03/09/2025 alle ore 11.00, presso la propria Sede, avente OdG “Doc. n° 4988 del 16/07/2025 del Comune di San Leucio del Sannio (BN): “Intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente discarica dismessa sita in località Iodice nel Comune di San Leucio del Sannio (BN) – codice PRB 2060C004 ai sensi dell’art. 242 del D. lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., acquisito al PG con n° 358541 del 17/07/2025, per l’approvazione”;
- d. Con prot. n° 417394 del 27/08/2025 questo Ufficio acquisiva il doc. n° 54113 del 26/08/2025 di ARPAC, con cui l’Agenzia esprimeva parere favorevole, con prescrizioni, all’approvazione del Progetto MISP del sito de quo;
- e. Con prot. n° 424803 del 01/09/2025 questo Ufficio acquisiva il doc. n° UO40/11/08/2025/0018870 – 34.43.01-144_5 del 01/09/2025, con cui la [Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento](#) rappresentava una carenza documentale, producendo richiesta di integrazioni documentali;

CONSIDERATO CHE

- a. con nota prot. n° 433059 del 04/09/2025, questo Ufficio ha provveduto a trasmettere il Verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 03/09/2025, nel quale viene acquisita in sede di CdS documentazione dal Comune di San Leucio del Sannio, in riscontro alle richieste di integrazioni della SABAP CE. Nello specifico, il Delegato comunale dichiara quanto segue: ...*omissis*... *Rispetto alle richieste della Soprintendenza, i rappresentanti del Comune di San Leucio del Sannio evidenziano che esse possono ritenersi già soddisfatte per quanto nella stessa*

comunicazione dell'Ente riportato. Il RUP dell'intervento, designato dal Comune, ha effettivamente prodotto apposita dichiarazione in merito, che viene acquisita in sede di CdS e che si allega al presente verbale. In essa si dichiara quanto segue:

- i. l'assenza di vincoli paesaggistici di cui alla parte III del D.lgs n. 42/2004, nell'ambito delle particelle interessate agli interventi in progetto;*
 - ii. la motivata non sussistenza dei presupposti per sottoporre il progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.*
- ...omissis. Il verbale, infine si chiude con le seguenti determinazioni: omissis....“Il Presidente, verificata la regolarità della documentazione presentata, letto il parere dell'ARPAC, favorevole con prescrizioni, visto il parere favorevole della Provincia di Benevento e le dichiarazioni del RUP del Comune di San Leucio del Sannio, esaustive rispetto alle richieste della Soprintendenza di Caserta e Benevento, constatata, quindi, la generale condivisione della proposta progettuale formulata dal Comune di San Leucio del Sannio, dichiara pertanto, ritenendo acquisito l'assenso degli Enti assenti ai sensi della L. n. 241/90, la conclusione dei lavori della Conferenza, con l'approvazione del Progetto di Messa in Sicurezza Permanente ai sensi dell'art. n. 242 comma 7 del D.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., della discarica sita in località Iodice nel Comune di San Leucio del Sannio, così come presentato con nota n° 4988 del 16/07/2025” ...omissis.*

EVIDENZIATO CHE

- a. il progetto di Messa In Sicurezza Permanente (MISP) per la discarica in località Iodice in San Leucio del Sannio (BN), all'OdG della CdS del 03/09/2025, come da doc. n° 4988 del 16/07/2025 (PG n° 358541 del 17/07/2025), si compone dei seguenti elaborati:

1. 00 ELENCO ELABORATI
2. 01 RELAZIONE TECNICA GENERALE
3. 02 QUADRO ECONOMICO
4. 03 ELENCO PREZZI UNITARI
5. 04 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
6. 05 INCIDENZA MANODOPERA
7. 06 INCIDENZA SICUREZZA
8. 07 RELAZIONE CAM
9. 08 RELAZIONE DNSH
10. 09 RELAZIONE CLIMATE PROOFING
11. 10 RELAZIONE GESTIONE MATERIE
12. 11 RELAZIONE GEOLOGICA
13. 12 PSC - PFTE
- 14.
15. 01 INQUADRAMENTO GENERALE - ORTOFOTO E CTR
16. G 02 INQUADRAMENTO VINCOLISTICO
17. G 03 RILIEVO
18. 04 STATO DI FATTO E UBICAZIONE SONDAGGI
19. 05 STATO DI PROGETTO

- b. con parere n° 54113 del 26/08/2025, acquisito al PG con n° 417394 del 27/08/2025, l'ARPAC dava parere favorevole formulando prescrizioni, come di seguito enunciato:

- (1) Preso atto che la “migliore alternativa progettuale” è stata attribuita alla rimozione completa della sorgente di contaminazione da realizzarsi mediante l'estrazione dei rifiuti presenti in discarica e la successiva separazione per il recupero o lo smaltimento (Landfill mining); operazione che tra l'altro, produce una frazione fine di rifiuto frammista a terreno (frazione fine + terreno) che si intende recuperare e riutilizzare in sito per attuare la copertura finale. A seguire, è prevista anche una riprofilatura morfologica del pendio per favorire la rinaturalizzazione dell'area e conseguire il pieno recupero del sito;

Preso atto altresì che

- (1) ricorrono le procedure previste dal Titolo V del DPR 120/2017 - Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
- (2) per la bonifica delle acque sotterranee si intende avviare in sito un sistema Pump and Treat "che prevede, una volta depurata, che l'acqua possa essere riversata in fognatura o per migliorare il processo di bonifica possa essere reinserita nell'acquifero a monte della zona inquinata";
- (3) Evidenziato e richiamato il DM 5 febbraio 1998 che permette l'uso dei rifiuti inerti della tipologia 7.31bis negli interventi di ripristino ambientale, riempimenti e colmate senza necessità di cessazione della qualifica di rifiuto (Recupero diretto R10) subordinando lo stesso all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale, secondo il metodo di cui all'allegato 3, e nel rispetto dell'articolo 5 del medesimo decreto;
- (4) Si esprime parere favorevole al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) con le seguenti prescrizioni obbligatorie:
 1. Verificare e garantire la funzionalità di tutti punti di monitoraggio acque sotterranee già realizzati per la caratterizzazione del sito poiché si ritiene indispensabile eseguire, in contraddittorio, un primo campionamento teso ad acquisire lo stato chimico delle acque sotterranee ante-operam, e un secondo campionamento, in corso d'opera, per verificare l'effetto della lisciviazione dei rifiuti esposti ad opera delle acque incidenti. Se del caso servirsi di teli mobili per isolare il fronte di scavo durante gli eventi meteorici avversi, come ulteriore misura di salvaguardia per contrastare il trasporto degli inquinanti in falda;
 2. Trasmettere agli enti interessati il piano operativo degli interventi previsti e un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio scavo atteso che lo scrivente Dipartimento si riserva di partecipare al contraddittorio d'analisi trattenendo e analizzando, con oneri a carico della parte, almeno il 10% dei campioni di terreno destinato al riutilizzo in sito ai sensi dell'art. 26 del DPR 120/2017;
 3. Eseguire le operazioni di recupero rifiuti su piazzole impermeabilizzate dotate di sistemi di raccolta delle acque incidenti e del percolato residuo eventualmente prodotto. Più in generale, adottare un modello di gestione operativa atto a contenere la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose, di acque superficiali, di rumore, odori e polveri;
 4. Rispettare i limiti per il deposito temporaneo previsti dall'art. 185-bis del D.lgs 152/06;
 5. Sospendere le lavorazioni nel caso di rinvenimento di materiali con sospetta presenza di amianto e presentare all'ente territorialmente competente il "Piano di lavoro". Riprendere le attività a conclusione del piano, previo formale assenso rilasciato dal richiamato ente;
 6. Sottoporre la "frazione fine + terreno" alla caratterizzazione e al test di cessione ai sensi del D.M. 05/02/98 con riferimento ai limiti della Tab. 2 Allegato 5, Parte IV del richiamato D.lgs 152/06, nonché ai controlli previsti dalla Deliberazione Giunta Regionale n. 693 del 30/10/2018 per accertare il rispetto dei limiti emissivi. Ovvero, destinare la suddetta frazione a impianti di recupero autorizzati e/o smaltimento in discarica. Tali verifiche si rendono necessarie per escludere un'eventuale compromissione delle matrici ambientali connessa alla previsione progettuale di riutilizzo in sito;
 7. Realizzare la copertura superficiale finale della ex discarica con terreno vegetale per l'intero spessore richiesto dal D.lgs 121/2020 (almeno 1 metro), ovvero a strati che, nell'ipotesi di conformità della frazione fine alla sopracitata DGR Campania 693/2018, potranno essere formati da un penultimo strato di 50 cm di spessore, costituito da "biostabilizzato" omogeneamente miscelato con terreno nella proporzione in volume del

- 50%, e da un ultimo strato, almeno pari a 50 cm, realizzato esclusivamente con terreno vegetale. In ogni caso la frazione fine derivante dalle attività in titolo non dovrà mai essere a vista, ancor più lungo le scarpate;
8. Presentare alle Autorità ambientali e all'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale un Piano di campionamento del fondo scavo per stabilire l'idoneità dei terreni di sottofondo dell'area d'impronta dei rifiuti. In merito si ritiene utile richiamare l'attenzione sulle "Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato" per le modalità operative ma soprattutto per la verifica analitica che potrà riferirsi alla Tabella 2 dell'Allegato 3 eventualmente estesa alla Tabella 3 se presenti rifiuti combustibili. Per l'hot-spot determinatosi nell'intorno della verticale di caratterizzazione SC2, si procederà unicamente alla verifica del superamento di Zinco attraverso il campionamento del fondo e delle pareti di scavo, rimosso quantomeno il primo metro di terreno;
 9. Definire la tipologia del trattamento eseguito dal sistema Pump and Treat sulle acque contaminate emunte, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse nel sottosuolo, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero coinvolta nel processo, come peraltro richiesto dall'art. 243 c. 5 del D.lgs 156/06. Oppure considerare le acque emunte trattate, idonee allo scarico al raggiungimento dei limiti previsti dalla Parte III del richiamato decreto legislativo, previa autorizzazione allo scarico;
 10. Eseguire a conclusione dei lavori un piano di controllo delle acque sotterranee basato sull'osservazione periodica di tutti i punti di conformità (POC) assunti dal progetto e tutti i punti a monte dell'ex corpo rifiuti. Al riguardo si deve evidenziare ancora una volta che l'eventuale partecipazione di ARPAC al contraddittorio d'analisi è indispensabile per la "Relazione Tecnica", che dovrà essere trasmessa all'autorità competente ai sensi dell'Allegato D alle NTA del Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania, per cui, considerato il tempo minimo di osservazione pari ad almeno a tre semestri consecutivi (n. 1 campionamento per semestre), dovrà attivarsi una specifica convenzione con il Comune che consideri appunto i suddetti monitoraggi delle acque sotterranee.

PRESO ATTO CHE

- a. La Conferenza dei Servizi del 03/09/2025 ha avuto esito positivo, come da verbale trasmesso con nota prot. n° 433059 del 04/09/2025;
- b. ARPAC, con suo documento n° 54113 del 26/08/2025, PG 417394 del 27/08/2025, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni;

RITENUTO DI:

dover approvare il Progetto "Intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente discarica dismessa sita in località Iodice nel Comune di San Leucio del Sannio (BN) – codice PRB 2060C004" ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., così come presentato dal Comune di San Leucio del Sannio con doc. n° 4988 del 16/07/2025, PG n° 358541 del 17/07/2025;

VISTI

- h) l'art. 242 del D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152/06 e successive modifiche e integrazioni;
- h) il D.D. n. 253 del 26/04/2007;
- h) la nota prot. n. 2014.0198852 del 20/03/2014 della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema — UOD Bonifiche circa la corretta applicabilità della Garanzie Finanziarie da prestare;
- h) la D.G.R. n° 35 del 29/01/2019;
- h) la D.G.R. n° 685 del 30/12/2019;

- h) il D.D. n° 116 del 11/12/2023;
- h) la Conferenza di Servizi decisoria del 03/09/2025 e il parere tecnico dell'ARPAC – Dipartimento provinciale di Benevento n° 54113/25, acquisito al protocollo regionale n° 417394 del 27/08/2025;
- h) la D.G.R. del 06/08/2025, n° 589;

Alla stregua delle risultanze della Conferenza dei Servizi e dei pareri comunque acquisiti dagli Enti competenti e dell'attestazione di regolarità dichiarata dal responsabile del Procedimento, Dottor Roberto RICCI, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

1. **DI RITENERE** la premessa parte integrante del presente provvedimento.
2. **DI PRENDERE ATTO** delle risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 03/09/2025 ed in conformità:
3. **DI APPROVARE** il Progetto di Messa in Sicurezza Permanente "Intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente discarica dismessa sita in località Iodice nel Comune di San Leucio del Sannio (BN) – codice PRB 2060C004" ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., così come presentato dal Comune di San Leucio del Sannio, acquisito al PG n° 417394 del 27/08/2025, composto dai seguenti elaborati di progetto di cui al prot. n° 358541 del 17/07/2025 e implementato del parere favorevole con relative prescrizioni di ARPAC espresse nel documento n° 54113 del 26/08/2025:

1.	00	ELENCO ELABORATI
2.	01	RELAZIONE TECNICA GENERALE
3.	02	QUADRO ECONOMICO
4.	03	ELENCO PREZZI UNITARI
5.	04	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
6.	05	INCIDENZA MANODOPERA
7.	06	INCIDENZA SICUREZZA
8.	07	RELAZIONE CAM
9.	08	RELAZIONE DNSH
10.	09	RELAZIONE CLIMATE PROOFING
11.	10	RELAZIONE GESTIONE MATERIE
12.	11	RELAZIONE GEOLOGICA
13.	12	PSC - PFTE
14.	01	INQUADRAMENTO GENERALE - ORTOFOTO E CTR
15.	G 02	INQUADRAMENTO VINCOLISTICO
16.	G 03	RILIEVO
17.	04	STATO DI FATTO E UBICAZIONE SONDAGGI
18.	05	STATO DI PROGETTO

Con le seguenti prescrizioni di ARPAC:

- I. Verificare e garantire la funzionalità di tutti punti di monitoraggio acque sotterranee già realizzati per la caratterizzazione del sito poiché si ritiene indispensabile eseguire, in contraddittorio, un primo campionamento teso ad acquisire lo stato chimico delle acque sotterranee ante-operam, e un secondo campionamento, in corso d'opera, per verificare l'effetto della lisciviazione dei rifiuti esposti ad opera delle acque incidenti. Se del caso servirsi di teli mobili per isolare il fronte di scavo durante gli eventi meteorici avversi, come ulteriore misura di salvaguardia per contrastare il trasporto degli inquinanti in falda;
- II. Trasmettere agli enti interessati il piano operativo degli interventi previsti e un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio scavo atteso che lo scrivente Dipartimento si riserva di partecipare al contraddittorio d'analisi trattenendo e

- analizzando, con oneri a carico della parte, almeno il 10% dei campioni di terreno destinato al riutilizzo in sito ai sensi dell'art. 26 del DPR 120/2017;
- III. Eseguire le operazioni di recupero rifiuti su piazzole impermeabilizzate dotate di sistemi di raccolta delle acque incidenti e del percolato residuo eventualmente prodotto. Più in generale, adottare un modello di gestione operativa atto a contenere la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose, di acque superficiali, di rumore, odori e polveri;
 - IV. Rispettare i limiti per il deposito temporaneo previsti dall'art. 185-bis del D.lgs 152/06;
 - V. Sospendere le lavorazioni nel caso di rinvenimento di materiali con sospetta presenza di amianto e presentare all'ente territorialmente competente il "Piano di lavoro". Riprendere le attività a conclusione del piano, previo formale assenso rilasciato dal richiamato ente;
 - VI. Sottoporre la "frazione fine + terreno" alla caratterizzazione e al test di cessione ai sensi del D.M. 05/02/98 con riferimento ai limiti della Tab. 2 Allegato 5, Parte IV del richiamato D.lgs 152/06, nonché ai controlli previsti dalla Deliberazione Giunta Regionale n. 693 del 30/10/2018 per accertare il rispetto dei limiti emissivi. Ovvero, destinare la suddetta frazione a impianti di recupero autorizzati e/o smaltimento in discarica. Tali verifiche si rendono necessarie per escludere un'eventuale compromissione delle matrici ambientali connessa alla previsione progettuale di riutilizzo in sito;
 - VII. Realizzare la copertura superficiale finale della ex discarica con terreno vegetale per l'intero spessore richiesto dal D.lgs 121/2020 (almeno 1 metro), ovvero a strati che, nell'ipotesi di conformità della frazione fine alla sopracitata DGR Campania 693/2018, potranno essere formati da un penultimo strato di 50 cm di spessore, costituito da "biostabilizzato" omogeneamente miscelato con terreno nella proporzione in volume del 50%, e da un ultimo strato, almeno pari a 50 cm, realizzato esclusivamente con terreno vegetale. In ogni caso la frazione fine derivante dalle attività in titolo non dovrà mai essere a vista, ancor più lungo le scarpate;
 - VIII. Presentare alle Autorità ambientali e all'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale un Piano di campionamento del fondo scavo per stabilire l'idoneità dei terreni di sottofondo dell'area d'impronta dei rifiuti. In merito si ritiene utile richiamare l'attenzione sulle "Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato" per le modalità operative ma soprattutto per la verifica analitica che potrà riferirsi alla Tabella 2 dell'Allegato 3 eventualmente estesa alla Tabella 3 se presenti rifiuti combustibili. Per l'hot-spot determinatosi nell'intorno della verticale di caratterizzazione SC2, si procederà unicamente alla verifica del superamento di Zinco attraverso il campionamento del fondo e delle pareti di scavo, rimosso quantomeno il primo metro di terreno;
 - IX. Definire la tipologia del trattamento eseguito dal sistema Pump and Treat sulle acque contaminate emunte, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse nel sottosuolo, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero coinvolta nel processo, come peraltro richiesto dall'art. 243 c. 5 del D.lgs 156/06. Oppure considerare le acque emunte trattate, idonee allo scarico al raggiungimento dei limiti previsti dalla Parte III del richiamato decreto legislativo, previa autorizzazione allo scarico;
 - X. Eseguire a conclusione dei lavori un piano di controllo delle acque sotterranee basato sull'osservazione periodica di tutti i punti di conformità (POC) assunti dal progetto e tutti i punti a monte dell'ex corpo rifiuti. Al riguardo si deve evidenziare ancora una volta che l'eventuale partecipazione di ARPAC al contraddittorio d'analisi è indispensabile per la "Relazione Tecnica", che dovrà essere trasmessa all'autorità competente ai sensi dell'Allegato D alle NTA del Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania, per cui, considerato il tempo minimo di osservazione pari ad almeno a tre semestri consecutivi (n. 1 campionamento per semestre), dovrà attivarsi una specifica convenzione con il Comune che consideri appunto i suddetti monitoraggi delle acque sotterranee.

1. **AUTORIZZARE** l'esecuzione delle opere previste dal Progetto di Messa in Sicurezza Permanente della discarica di che trattasi, conferendo ad ARPAC — Dipartimento Provinciale di Benevento — ampia facoltà di gestione delle attività di controllo ambientale. Per tali attività sarà corrisposto ad ARPAC un corrispettivo economico derivato dall'applicazione del vigente tariffario regionale.
2. **PRECISARE CHE** la presente autorizzazione, conformemente a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 242 del D. Lgs 152/06, costituisce assenso per tutte le opere connesse alla Messa in Sicurezza del sito in esame, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte delle Pubbliche Amministrazioni e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Sono fatte salve le considerazioni di carattere economico la cui valutazione non rientra nelle competenze della scrivente UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento. L'Amministrazione Provinciale, in ottemperanza al comma a) art. 197 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., ove lo ritenesse necessario, procederà al controllo e alla verifica degli interventi di bonifica ed al monitoraggio ad essi conseguenti. Sarà emesso dall'Ente Provincia il certificato di avvenuta bonifica di cui all'art. 248 del D. Lgs. 152/06.
3. **PRENDERE ATTO, ALTRESÌ, CHE** non è richiesta stipula di polizza fideiussoria in osservanza a quanto disposto dalla nota prot. n. 2014.0198852 del 20/03/2014 della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema — UOD Bonifiche, circa la corretta applicabilità della Garanzie Finanziarie da prestare.
4. **PRESCRIVERE CHE**
 - a. i lavori dovranno iniziare, con ogni urgenza, e comunque non oltre un anno dal rilascio del presente provvedimento (anche in considerazione dei tempi necessari per le procedure di appalto lavori);
 - b. in sede esecutiva dell'intervento di bonifica andranno rispettate tutte le norme vigenti in materia;
 - c. In sede di approvazione del progetto esecutivo, per la cantierabilità dei lavori, di cui al D.lgs. 36/2023, il Comune di San Leucio del Sannio (BN) è autorizzato ad apportare al progetto di che trattasi, laddove fossero necessarie, modifiche (sostanziali e/o non sostanziali) da approvare in conferenza dei servizi così come stabilito dalla DGRC n° 809 del 29/12/2023 (NTA), dandone sempre preventiva comunicazione alla scrivente UOD di Benevento e al Dipartimento Provinciale ARPAC di Benevento.
5. **SPECIFICARE** espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.) che avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.
6. **DEMANDARE** al Settore 216.02.03 Ciclo Integrato dei Rifiuti e Bonifiche gli adempimenti relativi all'aggiornamento del Piano Regionale di Bonifica, da ultimo aggiornato con Delibera di Giunta Regionale n. 764 del 27/12/2024;
7. **NOTIFICARE** il presente Decreto al Comune di San Leucio del Sannio;
8. **TRASMETTERE** il presente Decreto alla Provincia di Benevento, All'ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento, all'ASL BN 1 Servizio prevenzione, al Settore 2016.02.00 – Ciclo integrato dei rifiuti e Bonifiche, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provi [Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento](#).
9. **INVIARE** alla Regione Campania – Sezione “Casa di Vetro” – per la pubblicazione integrale.

ING. MASSIMO PACE